

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
AMMINISTRAZIONE, DEI MONUMENTI, MUSEI, GALLERIE E SCAVI DI ANTICHTA'

Visto l'art. 5 della legge 20 giugno 1909, n, 364, per le Antichità e le Belle Arti;

Sulla richiesta del Ministero dell'Educazione Nazionale io sottoscritto messo comunale di

ISOLABONA (IM)

ho notificato al Signor Avv. D. Giuseppe Cornatore

Sol fa Gio: Battista parroco di S. M. Maddalena
in Isolabona

che la Chiesa di S. Maria Maddalena, eretta in parrocchia nel 1641

ha importante interesse ed è quindi sottoposto alle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 12, 14, 29, 31, 34 e 37 della citata legge e agli articoli 1, 2 e 3 della legge 23 giugno 1912, n. 688;

E affinché abbiasi di ciò conoscenza a tutti gli effetti di legge ho rilasciato copia della presente all'indirizzo di cui sopra, consegnandola nelle mani di D. Giuseppe

Cornatore n. 55 M.

(Data) Isolabona 17 novembre 1933

IL MESSO COMUNALE

Caro Emilio



PER COPIA CONFORME

IL SOPRINTENDENTE

Clara Palmas Devoti





Al Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

VISTA la legge 1° giugno 1939 n.1089 sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico;
VISTA la notifica del 17.11.1933 con la quale, ai sensi dell'art.5 della legge 20.6.1909 n.364, è stato assoggettato a tutela l'immobile Chiesa S.Maria Maddalena sita a Isolabona (IM) censito al catasto al F.16 lettera B;

RITENUTA l'opportunità di evitare che sia danneggiata la prospettiva e la luce dell'immobile summenzionato e che ne siano alterate le condizioni di decoro per i motivi contenuti nella relazione storico-artistica e tecnico allegata;

CONSIDERATO che, a prevenzione di eventuali interventi che potrebbero stravolgere l'attuale contesto architettonico dell'edificio monumentale è necessario imporre particolari prescrizioni nei confronti di Piazza Martiri e di un tratto di Via Veziano Emilio ad Isolabona (IM) censito al F.16, costituenti una area così delimitata: a nord-est dalla congiungente lo spigolo sud-est del mapp.190 con lo spigolo nord-ovest del mapp.A; a sud dalla congiungente lo spigolo sud-ovest del mappale 211 con lo spigolo nord-est del mappale 238, ad ovest dalla congiungente lo spigolo nord-ovest del mapp.254 con lo spigolo sud-ovest del mapp.182, meglio evidenziato nell'estratto di mappa allegato.

VISTO l'art.21 della citata legge

DECRETA

Nei confronti dell'area costituita da Piazza Martiri e da un tratto di Via Veziano E. come sopra descritto ad Isolabona (IM) vengono dettate le seguenti prescrizioni:

- 1) non deve essere realizzata nessuna opera né vi deve essere collocato manufatto o arredo di alcun genere, fisso o precario,
- 2) opere di pavimentazione o di ornamento debbono essere sottoposte al preventivo esame della Soprintendenza, come pure l'installazione di cartelli segnaletici o stradali.
- 3) E' vietato il transito o la sosta di qualsiasi autoveicolo a motore fatta eccezione per i mezzi di soccorso.
- 4) Non dovrà essere usata per competizioni sportiva.